Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 16 gennaio 1984, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. Francesco Cosentino, candidato nella lista della Democrazia cristiana per la 3ª circoscrizione, al seggio rimasto vacante a seguito della morte dell'on Mario Sassano.

(268)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1983, n. **796.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

dermatologia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **797.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 972, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1982, n. 972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1983, n. 14, concernente il riordinamento della scuola di ingegneria aerospaziale, è rettificato come segue:

Art. 172 - nell'elenco degli insegnamenti tra i quali il consiglio della scuola trarrà quelli necessari a completare il piano degli studi dei singoli indirizzi, la denominazione dell'insegnamento di « sistemi di propulsione aerospaziale » è rettificata in quella di « sistemi di propulsione spaziale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **798.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 81, relativo all'importo delle tasse e soprattasse per le scuole di specializzazione medico-chirurgiche, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 81. — La misura delle tasse, soprattasse e contributi per le singole scuole di specializzazione medico-chirurgiche è fissata in una somma non inferiore a quella corrispondente alle tasse, soprattasse e contributi a qualsiasi titolo corrisposti da uno studente iscritto, in corso, ripetente o fuori corso, al corso di laurea in medicina e chirurgia, salvo i contributi di esercitazioni, seminario, scuola che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei direttori delle scuole, e resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Le tasse, soprattasse e contributi possono essere pagati in due rate: la prima all'atto della iscrizione e la seconda entro il 31 marzo.

La soprattassa esami di diploma è fissata nella misura uguale a quella di laurea, mentre il rimborso spese per il rilascio del diploma di specializzazione viene fissato in L. 7.000.

La soprattassa per ripetizione esame, il contributo per il rilascio libretto e tessera, per duplicato del medesimo, dei diritti di segreteria, per rilascio certificati, diplomi di specializzazione, per restituzione diplomi di maturità sono fissati nelle misure pari a quelle stabilite per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia.

L'allievo che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, soprattasse e contributi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 80 *Istruzione, foglio n.* 23

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 gennaio 1984.

Disposizioni alle associazioni venatorie nazionali riconosciute destinatarie del contributo di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante i principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante i princìpi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia;

Visto l'art. 25 di detta legge n. 968/77, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'art. 23 della legge medesima, fondo da ripartire entro il mese di marzo di ciascun anno per il 57 % alle associazioni venatorie riconosciute di cui all'art. 29 della stessa legge ed in particolare:

a) in proporzione della consistenza numerica degli iscritti;

b) alla corrispondenza dei programmi svolti nell'anno precedente da ciascuna di dette associazioni ai compiti indicati dall'art. 30, sempre della legge numero 968/77, giusta parere del comitato tecnico nazionale di cui all'art. 4 della legge in discorso;

Attesa l'esigenza di acquisire tempestivamente circostanziate notizie e dati sia sulla menzionata consistenza numerica degli iscritti sia sui citati programmi da sottoporre successivamente al parere del citato comitato tecnico nazionale;

Considerata l'opportunità di fissare un termine alla presentazione degli elementi di cui sopra, termine che si ritiene stabilire al 30 giugno di ciascun anno;

Considerata l'esigenza di individuare, per quanto attiene ai programmi svolti nell'ambito dei compiti precisati dal richiamato art. 30 della legge n. 968/77, le specifiche documentazioni da inviare a questa amministrazione entro il prefato termine del 30 giugno di ogni anno a cura delle associazioni venatorie riconosciute ed in particolare:

1) numero delle guardie giurate volontarie;

2) numero delle nuove guardie giurate volontarie nominate nell'anno precedente;

3) numero dei verbali di riferimento emessi, nonché, possibilmente, copia degli stessi;

4) manifesti e qualsiasi altro documento attestante l'effettuazione di gare cinofile e venatorie, di incontri riguardanti la cura dell'ambiente e la conservazione della selvaggina, ecc.;

5) numero dei capi di selvaggina allevata ed immessa in terreno libero o vincolato ai fini di ripopolamento;

6) attività svolte ai fini della divulgazione tra i cacciatori della conoscenza delle leggi venatorie;

7) il numero dei corsi di aggiornamento professionale delle guardie volontarie effettuati, le sedi ove sono stati svolti ed i risultati conseguiti;

8) attività per stampa e propaganda;

Decreta:

Le associazioni venatorie riconosciute, di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che intendano beneficiare delle contribuzioni pubbliche a valere sul fondo previsto dall'art. 25 della legge medesima, dovranno inoltrare a questa amministrazione - Direzione generale della produzione agricola, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno:

a) per quanto attiene agli iscritti, la relativa consistenza numerica;

b) per quanto concerne i programmi svolti nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 30 della più volte citata legge n. 968/77, notizie e documentazioni attinenti a:

1) numero delle guardie giurate volontarie;

2) numero delle nuove guardie giurate volontarie nominate nell'anno precedente;

3) numero dei verbali di deferimento emessi, nonché, possibilmente, copia degli stessi;

4) manifesti e qualsiasi altro documento attestante l'effettuazione di gare cinofile e venatorie, di incontri riguardanti la cura dell'ambiente e la conservazione della selvaggina, ecc.;

5) numero dei capi di selvaggina allevata ed immessa in terreno libero o vincolato ai fini di ripopolamento;

6) attività svolte ai fini della divulgazione tra i cacciatori della conoscenza delle leggi venatorie;

7) il numero dei corsi di aggiornamento professionale delle guardie volontarie effettuati, le sedi ove sono stati svolti ed i risultati conseguiti;

8) attività per stampa e propaganda.

Ai fini di un agevole esame delle notizie e dati di cui sopra, le associazioni sono invitate ad allegare alle documentazioni e dati di cui sopra una scheda riepilogativa elaborata in conformità alla classificazione di cui sopra.

Roma, addì 6 gennaio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(221)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, a taluni prodotti industriali originari di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, ai prodotti tessili originari di Paesi in via di sviluppo.

Regolamento (CEE) n. 3571/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1984, a taluni prodotti agricoli originari di Paesi in via di sviluppo.

Pubblicati nel n. L 362 *del* 24 *dicembre* 1983.

(337/C)

Regolamento (CEE) n. 3572/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che fissa, per la campagna di pesca 1984, i prezzi di orientamento dei prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e D, del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Regolamento (CEE) n. 3573/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che fissa, per la campagna di pesca 1984, i prezzi di orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Regolamento (CEE) n. 3574/83 del Consiglio, del 12 dicembre 1983, che fissa, per la campagna di pesca 1984, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera.

Regolamento (CEE) n. 3575/83 del Consiglio, del 14 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 104/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi del genere « Crangon sp.p. ».

Regolamento (CEE) n. 3576/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3577/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3578/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di colina originario della Repubblica democratica tedesca e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3579/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3580/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che modifica e proroga il regolamento (CEE) numero 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitario le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3581/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82 relativi ai regimi di sorveglianza comunitari sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo, dell'Egitto e della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3582/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 3583/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 3584/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3585/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3586/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 30.000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 3587/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3588/83 della commissione, **del 19 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3432/83 per quanto riguarda la vendita di frumento tenero per l'alimentazione animale.**

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3564/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3404/83 relativo alla fornitura di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 355 del 17 dicembre 1983.

Pubblicati nel n. L 356 *del* 20 *dicembre* 1983.

(338/C)

Regolamento (CEE) n. 3589/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 364 *del* 27 *dicembre* 1983.

(339/C)

Regolamento (CEE) n. 3590/83 della commissione, del 13 dicembre 1983, che stabilisce i metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro applicabili nel settore del vino.

Pubblicato nel n. L 363 *del* 24 *dicembre* 1983.

(340/C)

Regolamento (CEE) n. 3591/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3592/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3593/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 3594/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili (categoria 2), originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 3595/83 della commissione, del 16 dicembre 1983, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 3596/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3597/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo alla fornitura di frumento duro alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3598/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo alla comunicazione dei corsi rilevati ed alla fissazione dell'elenco dei mercati e dei porti rappresentativi per i prodotti del settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3599/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo alla comunicazione delle informazioni sui prezzi di ritiro praticati dalle organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

Regolamento (CEE) n. 3600/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3601/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3602/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3603/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3604/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 3605/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3606/83 del Consiglio, del 19 dicembre 1983, che proroga il regolamento (CEE) n. 3310/75 relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo.

Regolamento (CEE) n. 3607/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3608/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3609/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3610/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3611/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3612/83 della commissione, del 15 dicembre 1983, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricoltura, originari di diversi Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3613/83 della commissione, del 19 dicembre 1983, relativo alla fornitura di fiocchi di avena al Perù a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3614/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni antibiotici della voce ex 29.44 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3615/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1984.

Regolamento (CEE) n. 3616/83 della commissione, del 20 dicembre 1983, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.07 G I a) 1 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3617/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita.

Regolamento (CEE) n. 3618/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diversi da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3619/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3620/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3621/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3622/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3623/83 della commissione, del 21 dicembre 1983, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3281/83 della commissione, del 18 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) numero 1245/83 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili alle croste e agli scarti di formaggi, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 322 del 19 novembre 1983.

Pubblicati nel n. L 357 *del* 21 *dicembre* 1983.

(341/C)

(342/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica del Libano ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1983, registro n. 17 Esteri, foglio n. 94, il Governo della Repubblica del Libano è stato autorizzato ad acquistare una proprietà immobiliare sita in Roma, viale Rossini numeri 8, 12, 14.

(113)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 16 novembre 1983, n. 1298/1.24.2 primo settore, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

dalla Cassa di risparmio di Modena L. 2.000.000 a favore dell'istituto di patologia generale quale contributo per la pubblicazione degli atti della riunione monotematica su « Fegato e metabolismo lipidico » promossa dall'Associazione italiana per lo studio del fegato e di L. 500.000 a favore dell'istituto di fisica quale contributo per la pubblicazione degli atti della « Internazional Conference on Musical Grammar and Computer Analysis »;

dalla camera di commercio di Modena di L. 500.000 a favore dell'istituto di applicazione forense quale contributo per le spese di organizzazione delle iniziative dirette al perfezionamento tecnico, alla specializzazione ed all'addestramento pratico dei giovani laureati in giurisprudenza;

dalla Cassa di risparmio di Modena di L. 2.000.000 a favore della facoltà di giurisprudenza quale contributo per l'organizzazione del seminario nazionale dedicato alle analisi delle istituzioni delle politiche recessive e di L. 500.000 a favore della cattedra di farmacologia clinica quale contributo per l'organizzazione del sesto congresso nazionale della Società italiana di farmacologia clinica;

dalla ditta « Sanilab S.r.l. » di Modena di un apparecchio fotografico a fibre ottiche per esami gastro-esofagei da destinare allo stabulario dell'Università del valore di L. 2.000.000.

(115)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

1) patologia delle piante da frutto;
2) arboricoltura generale.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:

1) teoria della plasticità;
2) strumentazione automatica per misure industriali;
3) tecnologie meccaniche II.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di magistero:

filologia medioevale e umanistica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

fisiologia delle piante coltivate.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto penale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

spettroscopia dello stato solido.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto canonico.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di agraria:

chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale patologia vegetale;

protezione dagli incendi boschivi (semestrale).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(235)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica all'elenco n. 226 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 5 luglio 1983, n. 6861/R. (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 238 del 31 agosto 1983).

Nell'elenco citato in epigrafe, a pag. 3, deve intendersi annullato il numero d'ordine 26 relativo alla specialità medicinale denominata « Reverin » uso vet. della ditta Hoechst AG di Francoforte/Meno (Repubblica federale tedesca), rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., codice fiscale 00849620158, sede e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18, numero di registrazione 18637.

(242)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento al Consorzio tutela vini Gambellara D.O.C. dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata « Gambellara ».

Con decreto 10 novembre 1983, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato per il vino a denominazione di origine controllata « Gambellara », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1970, al Consorzio tutela vini Gambellara D.O.C. limitatamente ai propri associati.

(241)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1703,500	1703,500	1703,50	1703,500	—	1703,50	1703,500	1703,500	1703,500	1703,50
Marco germanico	606,600	606,600	606,90	606,600	—	606,72	606,850	606,600	606,600	606,60
Franco francese	198,150	198,150	198,40	198,150	—	198,075	198 —	198,150	198,150	198,15
Fiorino olandese	539,490	539,490	539,85	539,490	—	539,49	539,500	539,490	539,490	539,48
Franco belga	29,714	29,714	29,72	29,714	—	29,71	29,715	29,714	29,714	29,71
Lira sterlina	2400 —	2400 —	2401 —	2400 —	—	2401 —	2402 —	2400 —	2400 —	2400 —
Lira irlandese	1878,600	1878,600	1880 —	1878,600	—	1879 —	1879,500	1878,600	1878,600	—
Corona danese	167,490	167,490	167,50	167,490	—	167,51	167,530	167,490	167,490	167,48
E.C.U.	1369,460	1369,460	1369,46	1369,460	—	1369,46	1369,460	1369,460	1369,460	1369,46
Dollaro canadese	1364 —	1364 —	1365 —	1364 —	—	1364,50	1365 —	1364 —	1364 —	1364 —
Yen giapponese	7,280	7,280	7,32	7,280	—	7,28	7,287	7,280	7,280	7,28
Franco svizzero	763,630	763,630	76,350	763,630	—	763,69	763,750	763,630	763,630	763,63
Scellino austriaco	86,024	86,024	86,05	86,024	—	86,037	86,050	86,024	86,024	86 —
Corona norvegese	216,380	216,380	216,30	216,380	—	216,41	216,440	216,380	216,380	216,38
Corona svedese	207,940	207,940	208 —	207,940	—	207,92	207,900	207,940	207,940	207,95
FIM	286,850	286,850	287,25	286,850	—	286,92	287 —	286,850	286,850	—
Escudo portoghese	12,470	12,470	12,50	12,470	—	12,41	12,350	12,470	12,470	12,47
Peseta spagnola	10,633	10,633	10,66	10,633	—	10,63	10,640	10,633	10,633	10,63

Media dei titoli del 16 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	92,400
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	86,250
» 6 % » » 1972-87	80,150
» 9 % » » 1975-90	80,050
» 9 % » » 1976-91	78,600
» 10 % » » 1977-92	78,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	80,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,525
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,350
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100,100
» » » » 1- 6-1982/84	100,150
» » » » 1- 7-1982/84	100,175
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1-10-1982/84	99,925
» » » » 1-11-1982/84	99,995
» » » » 1-12-1982/84	100,075
» » » » 1- 1-1983/85	100,050
» » » » 1- 2-1983/85	99,900
» » » » 1- 3-1983/85	99,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,725
» » » » 1- 5-1983/85	99,900
» » » » 1- 6-1983/85	99,925
» » » » 1- 1-1982/86	100,600
» » » » 1- 3-1982/86	100,275
» » » » 1- 5-1982/86	100,350
» » » » 1- 6-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1982/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	100,025
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	100 —
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100,050
» » » » 1- 3-1983/87	99,975
» » » » 1- 4-1983/87	99,850
» » » » 1- 5-1983/87	99,975
» » » » 1- 6-1983/87	99,900
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,150
» » » 18 % 1- 4-1984	100 —
» » » 12 % 1-10-1984	97,575
» » » 18 % 1- 1-1985	101,100
» » » 17 % 1- 5-1985	100,250
» » » 17 % 1- 7-1985	100,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90,050
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1703,500	Lira irlandese	1879,050	Scellino austriaco	86,037
Marco germanico	606,725	Corona danese	167,510	Corona norvegese	216,410
Franco francese	198,075	E.C.U.	1369,460	Corona svedese	207,920
Fiorino olandese	539,495	Dollaro canadese	1364,500	FIM	286,925
Franco belga	29,714	Yen giapponese	7,283	Escudo portoghese	12,410
Lira sterlina	2401 —	Franco svizzero	763,690	Peseta spagnola	10,636

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Umbria appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Con decreto 1° agosto 1983 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Umbria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Perugia dell'immobile appartenente alla soppressa cassa mutua di malattia per gli artigiani della stessa provincia nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile. Con la medesima procedura vengono attribuiti al comune di Terni ed all'ufficio liquidazioni i beni mobili e le attrezzature allocati nell'immobile assunto in locazione nella stessa regione dalla cassa mutua provinciale di malattia di Terni.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(243)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Umbria appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Con decreto 1° agosto 1983 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Umbria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, allocati in immobili assunti in locazione, nella stessa regione, dalle casse mutue provinciali di malattia di Perugia e Terni.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(244)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Basilicata appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Con decreto 1° agosto 1983 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, è stata disposta, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'ufficio liquidazioni dell'immobile appartenente alla soppressa cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Potenza nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile e negli immobili assunti in locazione, nella stessa regione, dalle casse mutue provinciali di malattia di Potenza e Matera.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(245)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Amalfi

Con decreto 18 novembre 1983 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima e l'insistente manufatto, di mq 1.088, ubicata nel comune di Amalfi, riportata nel catasto del suddetto comune al foglio n. 7, particella n. 499.

(239)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1984
(Deliberazione 29 novembre 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge n. 663/79, convertito nella legge n. 33/1980, che stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al punto precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal citato art. 51 della legge n. 833/78;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 12 maggio 1983, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla ripartizione annuale del Fondo sanitario nazionale;

Considerato che lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale, previsto dal disegno di legge relativo al bilancio di previsione 1984, è di lire 34.000 miliardi per la parte corrente e di 720 miliardi di lire per il conto capitale;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 12 novembre 1983;

Ritenuto di dover porre a base della ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1984, parte corrente, gli stessi criteri previsti dalla deliberazione 28 luglio 1982, in attesa che il Ministero della sanità acquisisca tutti i dati informativi necessari per l'adozione dei nuovi parametri previsti dal disegno di legge finanziaria;

Ravvisata l'opportunità di accantonare, nell'attesa di definirne la destinazione ed i criteri di ripartizione, una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente pari a lire 850 miliardi;

Considerato che il Ministro della sanità si è riservato di presentare una successiva proposta per l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale destinate agli investimenti, ritenendo possibile procedere per l'immediato solo all'assegnazione di una somma complessiva di 200 miliardi di lire per le esigenze di mantenimento del patrimonio sanitario da ripartirsi in base ai parametri adottati nel 1983 con il correttivo della riduzione di un ulteriore nono dei posti letto eccedenti lo standard nazionale programmato del 6 per mille;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 28 ottobre 1983;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1984, pari a lire 34.000 miliardi per la parte corrente e 720 miliardi di lire per la parte in conto capitale, sono rispettivamente accantonate le somme di L. 850.000.000.000 e L. 520.000.000.000 in attesa di definirne i criteri di ripartizione.

Sono assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 33.150.000.000.000 per la parte corrente e di L. 200.000.000.000 in conto capitale, secondo la ripartizione e per le finalità indicate nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 29 novembre 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LONGO

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1984

(in milioni di lire)

REGIONI	PARTE CORRENTE						Totale	PARTE IN CONTO CAPITALE
	A destinazione indistinta (1)	A destinazione vincolata (2)	Medicina legale	Cure termali	Guardia medica	Ricerca cor. ist. scient. (3)		Mantenimento (4)
Piemonte	2.425.912	35.994	1.812	3.240	15.995	—	2.482.953	16.136
Valle d'Aosta	55.162	903	111	31	1.634	—	57.841	282
Lombardia	4.855.853	71.455	9.637	8.145	17.643	27.203	4.989.936	29.256
Provincia autonoma di Bolzano	(5) 237.101	3.460	34	98	3.355	—	244.048	1.427
Provincia autonoma di Trento	277.681	3.559	34	965	3.341	—	285.580	1.943
Veneto	2.571.641	34.917	5.119	9.376	12.243	—	2.633.296	21.273
Friuli-Venezia Giulia	819.473	9.916	2.824	1.896	5.635	2.627	842.371	6.127
Liguria	1.192.653	14.529	1.906	—	3.678	13.038	1.225.804	7.852
Emilia-Romagna	2.404.240	31.803	6.126	34.651	14.112	18.605	2.509.537	15.245
Toscana	2.152.408	28.778	3.840	14.513	16.333	—	2.215.872	14.543
Umbria	467.152	6.490	545	756	5.562	—	480.505	3.026
Marche	854.694	11.350	578	3.228	6.533	2.445	878.828	7.222
Lazio	3.212.860	40.194	4.041	6.955	11.683	10.394	3.286.127	15.448
Abruzzo	680.330	9.786	1.060	1.539	6.033	—	698.748	4.700
Molise	157.873	2.639	161	—	2.369	—	163.042	810
Campania	3.041.872	43.903	7.625	11.897	10.360	4.210	3.119.867	14.400
Puglia	2.103.377	31.113	2.605	3.673	13.405	1.478	2.155.651	13.576
Basilicata	286.383	4.904	504	182	4.752	—	296.725	1.601
Calabria	1.091.767	16.564	1.982	2.807	9.638	—	1.122.758	5.234
Sicilia	2.534.280	39.432	4.078	2.451	17.142	—	2.597.383	15.066
Sardegna	837.288	12.811	378	497	12.154	—	863.128	4.833
Totale	32.260.000	454.500	55.000	106.900	193.600	80.000	33.150.000	200.000

(1) Comprensiva delle quote per profilassi vaccinali veterinarie.

(2) L'erogazione delle somme a destinazione vincolata è subordinata alla presentazione di specifici programmi di utilizzo e alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministero della sanità del 6 agosto 1981.

(3) L'erogazione delle somme destinate alla ricerca corrente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico è subordinata all'acquisizione dello specifico parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale.

(4) Comprensiva delle somme da destinarsi alle spese di manutenzione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

(5) Comprensiva dell'indennità di bilinguismo.

(147)

Modificazioni alla deliberazione 29 luglio 1981 concernente le opere di viabilità in Calabria

Con deliberazione adottata nella seduta del 23 settembre 1983, il CIPE ha riesaminato la ripartizione della somma di lire 140 miliardi, facente parte delle disponibilità finanziarie, pari a 220 miliardi di lire, di cui al quinto comma dell'art. 10 della legge n. 119 del 30 marzo 1981, destinata, come da precedente deliberazione in data 19 novembre 1981, al finanziamento di opere di viabilità in Calabria, stabilendo la seguente nuova ripartizione:

	(Milioni di lire)
S.S. 536 Acquaro Anoia (tratto Cinquefrondi-Maropati)	2.000
S.S. 111 Gioia Tauro-Locri (tronco Cittanova-Gerace)	4.500
S.S. 184 delle Gambarie (costruzione variante Gallico-Ponte Calanna e ammodernamento tratto successivo)	8.000
Svincolo Annunziata-Calopinace-Sant'Agata e relativo sistema viario di penetrazione	8.000
Completamento svincolo S. Trada (Autostrada del Sole)	1.000
Monte Pecoraro versante Jonico	1.000
Trasversale delle Serre (tronco Soverato-Chiaravalle)	30.000
Vazzano Innesto A. 3	12.000
Vallelonga bivio Montecucco Simbario	13.000
Svincolo Aeroporto Lamezia Terme (svincolo A. 3)	2.500
Itinerario Catanzaro-San Giovanni in Fiore da Pontegrande a Cafarda	11.000
Raccordo S.S. 280 Tang. Est di Catanzaro . .	12.000
Completamento strada Fondo Valle Canne Nocara Ponte Ragone	6.000
Strada delle Terme . .	19.000
S.S. 107 Racc. Rende Marano S.S. 19	3.000
Raccordo A. 3 - Acri	4.000
Variante Cosenza Mendicino (Ospedale) .	3.000
Totale . .	140.000

Entro il 30 settembre 1984, il Ministro dei lavori pubblici riferirà al CIPE sull'attuazione degli interventi di cui alla delibera.

(153)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Sostituzione di due membri del comitato del mercato ristretto di Milano

Con deliberazione 5 gennaio 1984, n. 1414, il dott. Benito Boschetto è stato nominato membro del comitato del mercato ristretto di Milano in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, in sostituzione del dott. Salvatore Ravalli e il dott. Manlio Massa è stato nominato membro del suddetto comitato in rappresentanza delle aziende di credito, in sostituzione del dott. Lucio Santini.

(279)

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita delle acque minerali « S. Benedetto », « Guizza » e « Augina »

Con provvedimento 18 ottobre 1983, n. 5010, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. Acqua minerale S. Benedetto, in Scorzè (Venezia), viale Kennedy, 65, codice fiscale 00593710247, l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita delle acque minerali « S. Benedetto », « Guizza » e « Augina », naturali e gasate, in contenitori di P.E.T.

(164)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto 5 gennaio 1984, il decreto prefettizio 18 dicembre 1929, n. 11419/24350, con il quale il cognome del sig. Felice Križmančič, nato a Trieste il 2 gennaio 1905, venne ridotto nella forma italiana di « Crissani », a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Rosa Marz e al figlio Felice, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 23 novembre 1983 per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote Tiziana Crissani, figlia di Felice, nata a Trieste il 31 agosto 1960, il cui cognome è restituito, pertanto nella forma originaria di Križmančič.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(247)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di coltivazioni arboree per le esigenze della cattedra di frutticoltura industriale posti 1

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica oculistica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(253)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie infettive posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(254)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biochimica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame avranno luogo presso la facoltà di medicina e chirurgia, Monte d'Ago, Ancona, alle ore 9 del 14 marzo 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(255)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze politiche, istituto di studi giuridici, salita San Nicolosio, 1/6, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 marzo 1984, ore 8,30;
seconda prova scritta: 6 marzo 1984, ore 8,30.

(264)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 141, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di disegno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Elce di Sotto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 febbraio 1984, ore 9;
seconda prova: 9 febbraio 1984, ore 9.

(265)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, facoltà di agraria, località Riello, Viterbo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1984, ore 9,30;
seconda prova: 8 febbraio 1984, ore 9,30.

(266)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cassino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cassino, facoltà di magistero, via Marconi (palazzo Curia), Cassino (Frosinone), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 febbraio 1984, ore 8,30;
seconda prova scritta: 8 febbraio 1984, ore 8,30.

(267)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale laureato di posizioni funzionali intermedie presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di coadiutore sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di coadiutore sanitario di medicina legale e delle assicurazioni sociali;
tre posti di coadiutore sanitario di neuropsichiatria infantile;
due posti di coadiutore sanitario di pediatria;
un posto di coadiutore sanitario di ostetricia e ginecologia;
nove posti di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
due posti di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base;
tre posti di coadiutore sanitario di medicina del lavoro;
due posti di biologo coadiutore;
un posto di chimico coadiutore;
sei posti di psicologo coadiutore;
due posti di direttore amministrativo - bilancio e programmazione finanziaria;
un posto di direttore amministrativo - attività economali e di approvvigionamento;
un posto di vice direttore amministrativo - affari generali;
due posti di vice direttore amministrativo - gestione del personale;
un posto di vice direttore amministrativo - bilancio e programmazione finanziaria;
sette posti di collaboratore coordinatore amministrativo - area giuridico-amministrativa;
nove posti di collaboratore coordinatore amministrativo - area economico-finanziaria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le prescrizioni contenute nei bandi di concorso, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi integrali dei concorsi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione.

(15)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 16 del 17 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di stenodattilografe/i.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1983, n. **83.**

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70 e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 120 *del* 6 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, vanno aggiunte le parole « e, subordinatamente, per altre finalità di competenza dei comuni stessi ».

Art. 2.

L'amministrazione regionale assume a proprio carico gli oneri connessi agli eventuali rapporti di mutuo che siano stati costituiti per la realizzazione o per l'acquisto dei beni trasferiti in proprietà dei comuni ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come integrato dall'art. 1 della presente legge e nei quali i comuni stessi siano succeduti ai sensi del secondo comma dell'art. 3 suindicato.

Art. 3.

In via di interpretazione autentica, le disposizioni recate dal terzo comma dell'art. 3, dal secondo comma dell'art. 7 nonché dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, devono intendersi nel senso che le consegne agli enti destinatari dei beni cui le disposizioni medesime ineriscono avranno luogo, ove possibile, contestualmente alle consegne dei beni stessi ai delegati della Regione, secondo le modalità fissate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

Art. 4.

In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, deve intendersi nel senso che i beni immobili denominati « Convitto Nazario Sauro » di Trieste e « Convitto Fabio Filzi » di Gorizia possono essere utilizzati anche attraverso la stipulazione di contratti di comodato con enti o istituti che svolgano attività educativa o culturale ovvero di formazione professionale.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 3 e all'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono abrogate.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti di cui all'art. 2, ultimo comma, della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere fino alla data del 31 dicembre 1985 l'onere finanziario necessario per le opere di manutenzione straordinaria dei beni ivi indicati ».

Art. 6.

In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater* della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificate e integrate dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, devono intendersi nel senso che l'assegnazione in locazione con patto di futura vendita può avere ad oggetto, oltre agli alloggi, anche i locali con destinazione diversa da quella abitativa, già di proprietà, ovvero posseduti dall'ente soppresso e trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839.

La facoltà di riscatto dei locali di cui al precedente comma sarà esercitata in conformità al regime già applicato dall'ente soppresso.

Art. 7.

Per lo svolgimento dei compiti delegati agli istituti autonomi per le case popolari in forza delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70 e 16 agosto 1982, n. 53, nonchè della presente legge, la Regione potrà disporre il comando di propri dipendenti presso gli istituti stessi ed assumere a proprio carico la relativa spesa, in deroga alle disposizioni di cui al secondo ed al quinto comma dell'art. 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il periodo necessario all'espletamento degli adempimenti di cui al nono comma dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, introdotto con l'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53.

Art. 8.

In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'art. 6 della legge regionale del 16 agosto 1982, n. 53, deve intendersi nel senso che gli organi degli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'istruttoria dei propri uffici tecnici ed amministrativi, provvedono all'approvazione degli atti necessari all'espletamento degli adempimenti indicati al primo comma dell'art. 8 nonché al primo e terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.

Art. 9.

Il punto 2 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

« 2) altri beni esistenti nei comuni classificati montani, sono assegnati dall'amministrazione regionale in proprietà ai comuni per finalità di carattere economico e sociale, rimanendo in dotazione al patrimonio regionale beni suscettibili di destinazione a fini di istituto dell'amministrazione stessa, ovvero i beni la cui assegnazione per finalità di carattere economico e sociale non sia stata richiesta dai comuni; ».

Art. 10.

All'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, dopo le parole « per la costruzione delle proprie strutture immobiliari », sono inserite le parole « ivi comprese le quote corrispondenti ai contributi a carico dell'amministrazione regionale ».

Art. 11.

Per il funzionamento e la gestione delle strutture dell'ex convitto Nazario Sauro di Trieste, escluse le spese del personale, secondo le finalità enunciate nel quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è autorizzata l'istituzione presso la tesoreria regionale di una apposita contabilità speciale intestata alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, alimentata con fondi attinti ai capitoli 1705 e 1706 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1983 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri e con i proventi dell'attività ricettiva, da svolgersi secondo modalità e condizioni che saranno fissate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività e ai beni ambientali e culturali, di concerto con l'assessore alle finanze.

Gli ordini di pagamento relativi alla contabilità speciale di cui al precedente comma sono emessi a firma di un funzionario della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività e dei beni ambientali e culturali, di qualifica non inferiore a quella di segretario, a ciò delegato dal direttore regionale.

Per quanto non previsto dal presente articolo e in quanto con esso compatibili si applicheranno le norme di cui agli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 12.

La prima assegnazione in locazione degli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, da parte dell'Ente nazionale per i lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione sia stata iniziata dopo tale data in esecuzione di programmi edilizi dell'ente medesimo, nonché la prima riassegnazione, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, degli alloggi di risulta fra quelli di cui all'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, sono riservate a favore dei profughi di cui all'art. 1, punto 2, della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Le assegnazioni di cui al precedente comma avvengono in base a graduatoria speciale, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Qualora, ai fini dei precedenti commi, non vi siano richiedenti aventi la qualifica di profugo, gli alloggi vengono assegnati con le procedure previste dalla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75.

Art. 13.

Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1980, con l'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983. Di conseguenza le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.

Per gli oneri previsti dall'art. 2 della presente legge e per quelli derivanti dall'ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso E.N.L.R.P. per la costruzione di proprie strutture immobiliari previsti dall'art. 16, ultimo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificato dall'art. 10 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 2012.

L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al cap. 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-85 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte — in relazione a quanto disposto dal precedente primo comma — mediante storno di pari importo dal cap. 8374 del precitato stato di previsione.

Le quote autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1986 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi. Alla maggiore spesa di lire 500 milioni dal 1991 al 2012 si farà fronte, per lire 200 milioni, con la cessazione del limite autorizzato con l'art. 15 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, fino al 1990 e, per lire 300 milioni, con la cessazione del limite di 400 milioni autorizzato con l'art. 15 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, fino al 1990.

Sul precitato cap. 6712 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 — « Fondo riserva di cassa » — dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 6 dicembre 1983

COMELLI

(171)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1983, n. **41.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, concernenti la determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 144 *del* 23 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione ».

Art. 2.

La norma di cui all'art. 1 si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 dicembre 1983

TURCI

(170)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **62.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1983)

(*Omissis*).

(177)

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. **63.**

Modifica ed integrazione della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, concernente: « Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito con l'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente comma:

« Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere della commissione consultiva regionale, che deve essere espresso entro il 31 gennaio 1984. Il parere si intende favorevole ove la commissione non si esprima entro tale termine. Conseguentemente il comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dalla commissione consultiva regionale e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine del 31 gennaio 1984 ».

Art. 2.

Il quinto comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito con l'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9, e modificato con la legge regionale 9 febbraio 1982, n. 10, è sostituito dal seguente comma:

« Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva regionale, o comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al quarto e sesto comma del presente articolo, il richiedente può proporre ricorso, entro i successivi sessanta giorni, alla giunta regionale che decide, in via definitiva, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, sentita la commissione consultiva regionale ».

Art. 3.

Il sesto comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito con l'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 33, è sostituito dal seguente comma:

« Il termine entro il quale la commissione consultiva regionale deve esprimere il proprio parere, di cui al comma precedente, resta sospeso per il periodo di centoventi giorni, ogni qualvolta la commissione stessa richieda all'istante di integrare la documentazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 settembre 1983

LANDI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 *settembre* 1983.

(178)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della *Corte costituzionale*, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti* dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227